



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE  
"audere in ardore"

CAP 34144 - Via B. D'Alviano 15/1  
tel. 040.3789.911

Ufficio Prevenzione Incendi  
tel. 040.3789.915

PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

dipvvf. COM. P. S. P. e D.C.  
UFFICIALE. U. COM. P. S. P. e D.C. TRIESTE  
REGISTRO UFFICIALE COM. P. S. P. e D.C. TRIESTE

15 FEB. 2023

PROT. N. 2354

A C.T.R. del Friuli Venezia Giulia  
dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Edifici di tipo "b" ai sensi del D.M. n. 246/1987 esistenti - caratteristiche idrauliche dell'impianto idrico antincendio - QUESITO.

In questi ultimi due/tre anni è accaduto sovente che edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 m (tipo "b" ai sensi del D.M.), realizzati con impianti antincendio fissi (solitamente a piani alterni) in possesso di C.P.I., e successivi rinnovi ex D.P.R. 37/1998 e/o A.R.P.C.A. ex D.P.R. 151/2011, si trovano ad avere difficoltà ad effettuare il rinnovo in quanto, avendo la società erogatrice (ACEGAS-APS-AMGA) "lavorato" sulle piezometriche a causa delle notevoli perdite lungo la rete idrica, l'impianto idrico non ha più le prestazioni idrauliche richieste, in alcuni neanche sostituendo la rete idranti esistente con altro impianto a naspi (come previsto dalla nota DCPREV prot. n. 6532 del 14.05.2014).

Ai sensi del chiarimento della lettera circolare n. P1362/4122 sott. 67 del 24-08-2004. D.M. 16 maggio 1987. n. 246 - «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» - Chiarimenti al punto 8 - Norme transitorie., che si riporta per pronta evidenza:

"Lettera circolare n. P1362/4122 sott. 67 del 24-08-2004. D.M. 16 maggio 1987. n. 246 - «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» - Chiarimenti al punto 8 - Norme transitorie. Il punto 8.2 - Impianto antincendio - dell'allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto recita: «Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7». Pervengono richieste di chiarimenti circa l'obbligo di prevedere l'impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo «b»), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246. Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici sussiste l'obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l'impianto stesso sia stato espressamente previsto all'atto dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F. In tale eventualità l'impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998. Per gli edifici di tipo «b», esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l'installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell'allegato al D.M. n. 246/1987.",

al fine di assicurare le prestazioni idrauliche di progetto (che difficilmente sono esplicitate nelle pratiche di tali edifici, considerando che solitamente sono edifici realizzati tra gli anni '50 e '70 del secolo scorso) gli amministratori di condominio, e/o i tecnici da loro incaricati, propongono la realizzazione di un impianto di sovrappressione,



# Ministero dell'Interno

## COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRIESTE

con costi anche di decine di migliaia di euro.

A parere dello scrivente Comando la realizzazione di un tale impianto di sovrappressione, che potrebbe anche risultare non più necessario nel momento che l'ente erogatore ripristinasse la piena funzionalità della rete idrica, è da ritenersi sovrabbondante o addirittura una imposizione eccessiva, in quanto è palese la disparità di trattamento tra un edificio, ante DM 246/1987, senza rete idranti, e per i quali *non è prescritta l'installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8*, e un edificio in questione.

Per tali edifici potrebbe essere richiesto la sola manutenzione periodica e, ove non fosse presente, al piede di ogni colonna montante l'installazione di un idoneo attacco di mandata per autopompa con apposizione sulle cassette degli idranti o naspi di cartellonistica indicante che l'impianto è ad uso esclusivo del personale VV.F..

Lp scrivente Comando resta fiduciosamente in attesa di determinazione di codesto Comitato in merito.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica  
(DVD ing. Stefano Campajola)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA)

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)*